



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 92 del 30/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciannove** addi **trenta** del mese di **novembre** alle ore **10:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE MANZINI ELISABETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.2014, con la quale fu disposto per un periodo di anni 5 (2015 – 2019) l'affidamento, della gestione degli impianti sportivi comunali, mediante individuazione dei soggetti affidatari tra le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali, con procedura ad evidenza pubblica attraverso apposito avviso pubblico, approvando per il fine i relativi schemi di convenzione;

DATO ATTO che in esito a tale procedura si è proceduto all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per le annualità 2015-2019, mediante regolare stipula delle rispettive convenzioni come segue: lotto A composto da: 1) Palestra fredda e relativi spogliatoi, 2) palestra Marcello Torlai, 3) Campo di Calcio Casona, 4) campo di calcio Festà, all' Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Marano A.S.D.; lotto B composto da: 1) Impianto sportivo intercomunale IL Fornacione, 2) Campo sportivo Il Fornacione Due e relativi spogliatoi, 3) Campo sportivo vecchio Parco Fluviale; all' Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Manarese di Marano sul Panaro;

DATO ATTO che tali convenzioni sono prossime alla naturale scadenza fissata alla data del 31.12.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 5.11.2019, recante ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020-2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione" ove viene stabilito che, in vista della scadenza dei rapporti convenzionali vigenti ed alla luce dei positivi risultati ottenuti, si conferma la scelta programmatica di ricorrere alla gestione esterna degli impianti sportivi di proprietà comunale individuati, per omogeneità di vocazione e destinazione d'uso, ai distinti Lotto A e Lotto B, permanendo i presupposti e le condizioni tutte a suo tempo individuate, allo scopo di garantire la salvaguardia degli impianti sportivi, la migliore promozione sportiva sul territorio, l'ottimizzazione dell'utilizzo e dei servizi erogati, ed offrire la migliore risposta a tutte le istanze del territorio, massimizzando la fruizione degli impianti stessi con particolare attenzione alle attività delle scuole, all'attività per disabili, all'attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani, nonché all'attività societaria delle società ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale.

DATO ATTO che mediante il suddetto atto programmatico viene altresì stabilito che la concessione in gestione esterna degli impianti sportivi comunali, per una durata di 3 (tre) anni (annualità 2020 - 2021), avvenga mediante attivazione di procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetto/i affidatario/i tra le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali, al fine di ottenere la migliore garanzia di efficienza di gestione ed offrire maggiori opportunità di valorizzazione delle specifiche competenze delle realtà associative sportive espressione del territorio e che da anni operano nel settore sportivo senza finalità di lucro.

RITENUTA dunque l'opportunità di procedere alla gestione esterna degli impianti sportivi di proprietà comunale individuati ai distinti lotti A e B, per una durata di 3 (tre) anni, annualità 2020 - 2021 - 2022, attuando la scelta programmatica di cui alla deliberazione di C.C. n. 50 del 5.11.2019 ed individuando il/i soggetto/i affidatario/i nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica tra le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali mediante avviso pubblico quale forma di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, in continuità con le modalità attuate nel precedente periodo e sulla base dell'esperienza maturata nell'ultimo quinquennio,

DATO ATTO, ai fini procedurali dell'affidamento, che gli impianti sportivi in questione rivestono natura di bene patrimoniale indisponibile in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio reso alla collettività e che la natura del servizio di gestione degli stessi è caratterizzata da assenza di rilevanza economica collocandosi al di fuori della logica di profitto d'impresa poichè esso non risulta in grado di sostenersi autonomamente e non può prescindere dall'intervento economico dell'Ente;

RITENUTO che l'assenza di rilevanza economica del servizio di gestione rilevi altresì dagli specifici vincoli convenzionali ai quali essa è sottoposta e dall'assenza di fattori che possano garantire un margine di profitto, comprimendone di fatto la redditività e la capacità di autofinanziamento, avuto riguardo a diversi elementi valutativi quali: bacino d'utenza, tipologia, grandezza, dotazione impiantistica e suo stato di conservazione, attività praticate, fruizione gratuita per le scuole del territorio e per specifiche fasce d'età, vincoli sociali di utilizzo, tariffe predeterminate dall'Ente da praticare all'utenza, costi delle utenze e delle opere di ordinaria manutenzione, prevalenza dell'attività agonistica rispetto all'attività sportiva di base ecc.;

SENTITO l'Assessore allo sport proporre di affidare in gestione gli impianti sportivi dei lotti A e B approvando gli schemi di convenzione **allegati A) e B)** al presente atto che disciplinano i criteri d'uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione ed i contenuti dell'attività di gestione (modalità e obblighi e diritti delle parti) nel rispetto delle finalità improntate alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive e di scuole per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali a garanzia dell'uso degli impianti da parte di tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui ciascun impianto è destinato;

RITENUTO di stabilire gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto così come indicati nell'**allegato C)** al presente atto ai fini dell'attivazione di apposita procedura selettiva tra soggetti qualificati ovvero tramite confronto concorrenziale tra le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali, improntata ai principi di trasparenza parità di trattamento e non discriminazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, c. 25 della L. 289 del 27.12.2002 e ss.mm. di cui alla L. 205/2017 ed in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia: Legge Emilia Romagna 6 luglio 2007, n. 11, e 31 maggio 2017 n. 8 recante "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali" e "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" e n. 11/2007 e n. 8/2017 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali" e "Norma per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";

DATO ATTO che per la gestione degli impianti sportivi in parola il quadro economico riassuntivo annuo da porsi a base di gara risulta essere il seguente:

SPESA	LOTTO A	LOTTO B	TOTALE
	Importo €.	Importo€.	
Contributo conto gestione	57.200 (iva compr.)	54.800 (iva compr.)	112.000
Contributo attività sportiva	9.000	9.000	18.000
Totale Spesa	66.200	63.800	130.000
ENTRATA	LOTTO A	LOTTO B	TOTALE
	Importo (iva compr.) €.	Importo (iva compr) €.	
Canone concessorio	6.300	6.300	12.600
Totale Entrata	6.300	6.300	12.600

VISTE le leggi regionali n. 34/2002, n. 11/2007 e n. 8/2017;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 18.12.2018, immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 3 del 04/01/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di gestione “finanziario” 2019-2021;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di affidare, per le ragioni tutte espresse in premessa e secondo quanto stabilito con atto di Consiglio Comunale n. 50 del 5.11.2019, la gestione degli impianti sportivi comunali sottoelencati e distinti nei lotti A e B, per un periodo di anni 3 (tre) - annualità 2020-2021-2022 - mediante individuazione del/dei soggetto/i affidatario/i con procedura ad evidenza pubblica idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, tra le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali, secondo i criteri di cui all'**allegato C)** al presente atto, ai fini della selezione del concessionario mediante valutazione dei seguenti elementi:: offerta economicamente più vantaggiosa, curriculum di esperienza e qualificazione, progetto di gestione (soddisfacimento equilibrato della pratica sportiva e pianificazione della manutenzione ordinaria):

LOTTO A	LOTTO B
Palestra fredda	Impianto sportivo "Il Fornacione"
Palestra "Marcello Torlai"	Campo sportivo "Il Fornacione Due"
Campo di calcio di Casona	Campo sportivo Parco Fluviale
Campo di calcio di Festà	

2. Di approvare, per il fine, le relative bozze di convenzione **allegati A) e B)** al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

3. Di dare atto il quadro economico annuo complessivo, relativo all'affidamento della gestione degli impianti sportivi, è il seguente e che la spesa trova copertura ad appositi capitoli del bilancio di previsione 2020 e seguenti:

SPESA	LOTTO A	LOTTO B	TOTALE
	Importo €.	Importo€.	
Contributo conto gestione	57.200 (iva compr.)	54.800 (iva compr.)	112.000
Contributo attività sportiva	9.000	9.000	18.000
Totale Spesa	66.200	63.800	130.000
ENTRATA	LOTTO A	LOTTO B	TOTALE
	Importo (iva compr.) €.	Importo (iva compr) €.	
Canone concessorio	6.300	6.300	12.600
Totale Entrata	6.300	6.300	12.600

4. - Di dare mandato al Responsabile del Settore Cultura, Biblioteca, Sport, Turismo, Volontariato, affinché provveda a tutti gli adempimenti ed a tutti gli atti necessari e conseguenti la presente deliberazione.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MANZINI ELISABETTA



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
(Provincia di Modena)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO E LA SOCIETA' SPORTIVA

.....
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
LOTTO A

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO.

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Marano s/P., presso l'Ufficio di Segreteria.

Tra

1) L'Amministrazione Comunale di Marano sul Panaro rappresentata da _____ nato a il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Marano s.P. il quale interviene nel presente atto quale Responsabile del Settore _____ del Comune di Marano sul Panaro (MO) e rappresentante del Comune di Marano sul Panaro (codice fiscale e partita IVA n. 00675950364, il quale in quest'atto dichiara di agire, ai sensi della deliberazione di G.C. n. del....., esecutiva nelle forme di legge, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso che rappresenta;

2) La Società Sportiva/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Associazione di disciplina sportiva/Federazione sportiva _____ con sede in _____, Via _____, per la quale interviene il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ agente nella sua qualità di Presidente della _____

PREMESSO

- che in data _____ il Consiglio Comunale di Marano sul Panaro con atto n., regolarmente esecutivo, ha disposto l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale suddivisi in n. 2 lotti omogenei (LOTTI A e B) ciascuno ad una Società Sportiva/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Associazione di disciplina sportiva/Federazione sportiva, mediante procedura di selezione con avviso pubblico ed in conformità a quanto previsto dalla L.R. 6 luglio 2007 n. 11 ed alla L.R. 31 maggio 2017 n. 8;

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. in data _____ ha disposto l'approvazione

- che con provvedimento a firma del Responsabile di Settore n. ...del.... è stato pubblicato apposito Avviso Pubblico per la selezione di Società Sportiva/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Associazione di disciplina sportiva/Federazione sportiva cui affidare in concessione impianti sportivi comunali;

- che con provvedimento a firma del Responsabile di Settore n. ...del.... è stato approvato il verbale di aggiudicazione

CIO' PREMESSO, e volendo ora tradurre in atto formale la già manifestata volontà e i rispettivi consensi, VIENE STIPULATA LA PRESENTE CONVENZIONE REGOLATA DALLE NORME CHE SEGUONO.

Art. 1 – Affidamento

1. Il Comune di Marano sul Panaro (di seguito denominato Amministrazione concedente), affida alla _____ (di seguito denominata Gestore), con sede in _____ Via _____, n. _____, in nome e per conto della quale interviene il sig.

_____ nato a _____ il _____, residente in _____, il quale dichiara di accettare, la concessione per la conduzione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Marano s.P., costituenti il “LOTTO A” (di seguito individuati) ubicati in Marano sul Panaro (MO):

Art. 2 – Oggetto

Gli impianti sportivi, di servizio e ricreativi oggetto della presente convenzione, denominati “LOTTO A” sono i seguenti:

LOTTO A

1. palestra fredda (e relativi spogliatoi), sita in Via Gramsci - Capoluogo;
2. palestra “Marcello Torlai”, sita in Via 1° Maggio - Capoluogo;
3. campo di calcio Casona, sito in Via Fondovalle – Frazione di Casona;
4. campo di calcio Festà, sito in Via Frignanese – Frazione di Festà.

Detti impianti sono da ritenersi completi in tutte le loro parti accessorie (spogliatoi, area verde di pertinenza, tribune ecc) come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate che mettono in risalto tutta l’area che sarà da ritenersi soggetta alla presente gestione.

Della consistenza dei beni, del loro stato di conservazione nonché di una loro dettagliata descrizione comprensiva anche degli arredi si provvederà nell’ambito dei verbali di consegna ai sensi del successivo art.6 della presente convenzione.

Art. 3 – Durata della concessione e sua risoluzione anticipata

1. La Concessione avrà la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di consegna degli impianti sportivi come risultante da apposito verbale a redigersi in concorso con il gestore ai sensi del successivo art.5 e termine al 31.12.2022, data alla quale il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza necessità alcuna di formale disdetta e senza possibilità di tacita proroga.
2. L’Amministrazione comunale concedente può, per ragioni di pubblico interesse, recedere in qualunque tempo della convenzione, a suo giudizio insindacabile e con decisione motivata.
3. All’Amministrazione comunale concedente è riservata la facoltà di risolvere unilateralmente il presente rapporto nel caso in cui il gestore incorra in violazioni, negligenze o inadempienze gravi e reiterate tanto in ordine alle condizioni stabilite dalla presente convenzione o a norme di legge, di regolamenti, di disposizioni amministrative e delle stesse norme di buona e corretta amministrazione e gestione.
4. La convenzione di concessione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti del’Art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) violazione dell’obbligo di consentire all’Amministrazione concedente e ai suoi incaricati l’effettuazione delle dovute verifiche e controlli sull’impianto sportivo;
 - b) compromissione dell’integrità fisica e/o patrimoniale degli immobili, delle strutture e degli impianti conseguenti;
 - c) violazione del divieto di sub concessione o di cessione,
 - d) mancata prestazione o rinnovo della polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all’Art.8;
 - e) mancata comunicazione all’Amministrazione di eventuali sospensioni di attività o di chiusura parziale o totale dell’impianto derivanti da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico del gestore da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di leggi o regolamenti
5. La convenzione si risolverà di diritto a seguito di ricevimento da parte del gestore della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, fatto salvo, il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall’Amministrazione.

Art.4 – Destinazione e modalità di gestione

1. Il gestore è tenuto ad adibire gli impianti sportivi avuti in concessione in conformità alle destinazioni di uso date dall'Amministrazione ed a svolgere tutte le incombenze necessarie all'espletamento della conduzione secondo le modalità e le condizioni specificate appresso e negli articoli che seguono.

2. La gestione, finalizzata alla valorizzazione degli impianti sportivi in quanto luoghi di pratica sportiva e ricreativa intesa come opportunità di formazione, tutela della salute, sviluppo delle relazioni sociali e miglioramento degli stili di vita e del benessere, deve essere aperta a tutte le istanze del territorio, garantendo la massima fruizione degli impianti e tenendo presenti, in ordine di priorità:

- attività delle scuole, di ogni ordine e grado e centri estivi;
- attività per disabili;
- attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- attività societaria delle società ed associazioni sportive presenti sul territorio;
- manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.

Il gestore è tenuto a predisporre annualmente il **piano di utilizzo** di ciascun impianto con riferimento all'annualità sportiva: (1° settembre-31 agosto di ogni anno), ed a comunicarlo entro il 30 settembre di ciascun anno all'Amministrazione comunale concedente.

Il piano di utilizzo dei singoli impianti è formulato dal gestore nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) garanzia dell'apertura a tutti i cittadini;
- 2) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni e società che promuovono l'attività sportiva dilettantistica;
- 3) apertura degli impianti sportivi nel corso dell'anno, fatta salva la possibilità per il gestore di sospendere l'ingresso nei seguenti periodi, previo accordo con l'Amministrazione comunale:
 - a) festività di Natale, corrispondente al periodo di chiusura degli istituti scolastici;
 - b) festività di Pasqua, corrispondente al periodo di chiusura degli istituti scolastici;
 - c) mese di agosto;
 - d) nei periodi strettamente necessari all'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, previo accordo con l'amministrazione comunale;
 - e) nei periodi in cui le condizioni climatiche non consentano l'utilizzo degli impianti, previo accordo con l'amministrazione comunale;
- 4) **utilizzo gratuito** da parte dei soggetti di seguito indicati nei seguenti impianti e nei seguenti orari:

LOTTO A

IMPIANTO	UTENTI	GIORNI ED ORARI
Palestra fredda	Allievi scuola calcio fino a 12 anni	Periodo invernale. In giorni ed orari da concordare con l'Amministrazione comunale di Marano sul Panaro e Vignola
Palestra "Marcello Torlai"	Scuole del territorio del Comune di Marano sul Panaro	Nel periodo dell'anno scolastico: tutte le mattine dal lunedì al sabato e N. 5 pomeriggi sino alle ore 16,20.
Campo di calcio Casona	Comunità terapeutica ludopatie di Festà	Periodo estivo in giorni ed orari da concordare
Campo di calcio Festà	Comunità terapeutica ludopatie di Festà	Periodo estivo in giorni ed orari da concordare
Tutti gli impianti predetti	Frequentanti centro estivo sportivo	Periodo estivo – ore 7 -18

Eventuali variazioni al piano di utilizzo annuale degli impianti dovranno essere prontamente comunicate all'Amministrazione comunale.

5) Utilizzo gratuito degli impianti da parte del Comune di Marano - per un numero massimo di tre giornate l'anno – per ciascun impianto, per la realizzazione di iniziative, compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, dal Comune stesso promosse o patrocinate, da comunicarsi al gestore con preavviso di almeno 30 giorni, nel rispetto del calendario di attività scolastiche ed associative.

Art. 5. – Tariffe di utilizzo

1 - Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi– da intendersi comprensive d'iva - non possono essere superiori alle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale e di seguito indicate relativamente all'annualità 2020:

1. Campi calcio di Casona e Festà - □/h	□/h
ragazzi fino a 18 anni - DIURNO	40
ragazzi fino a 18 anni - NOTTURNO	60
allenamenti adulti residenti - DIURNO	50
<i>allenamenti adulti residenti - NOTTURNO</i>	70
<i>allenamenti adulti fuori Comune - DIURNO</i>	80
<i>allenamenti adulti fuori Comune - NOTTURNO</i>	90
partite campionato società residenti - DIURNO	70
<i>partite campionato società residenti - NOTTURNO</i>	90
<i>partite campionato società fuori Comune - DIURNO</i>	90
<i>partite campionato società fuori Comune - NOTTURNO</i>	110
2. Calciotto - (campo di calcio a 5 di Casona) □./h - partita	
<i>ragazzi fino a 18 anni diurno senza spogliatoio</i>	gratuito
<i>Partite/allenamenti diurni con uso di spogliatoio</i>	15
<i>Partite/allenamenti notturni con uso di spogliatoio</i>	25
3. Palestra "Torlai Marcello" □./h - partita	
<i>ragazzi fino a 18 anni</i>	15
<i>Adulti residenti</i>	40
<i>Adulti/Società fuori comune ed altri</i>	50
<i>attività motoria anziani</i>	5
<i>Manifestazioni(□/giornata)</i>	300
4. Palestra fredda (Palestra "Fornacione) - □/h	
<i>ragazzi fino a 18 anni</i>	50
<i>adulti oltre i 18 anni</i>	50
<i>serale dopo le 20</i>	50
5. Uso del solo spogliatoio (tutti gli impianti) □./iniziativa	40
6. Uso del solo spogliatoio per iniziative patrocinate dal Comune (tutti gli impianti) □/iniziativa	10

La tabella riportante le tariffe di utilizzo dovrà essere esposta in modo ben visibile al pubblico.

2 - L'Amministrazione concedente valuterà, anche a richiesta del gestore, ad ogni scadenza annuale, eventuali necessità di adeguamento delle tariffe, in rapporto al tasso di inflazione e ad esigenze di adeguamento ai costi di settore.

Gli importi delle tariffe, se modificati, saranno trasmessi al gestore dall'Amministrazione concedente ad avvenuta approvazione del competente organo comunale.

3 - Tutte le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe competono integralmente al gestore, che deve attivare apposito servizio di riscossione e di cassa.

Art. 6 – Consegna degli Impianti sportivi

1. La consegna degli Impianti sportivi al gestore deve avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione. La stessa deve concludersi entro i successivi quindici giorni. Essa avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi,

dotazioni, corredi, scorte ed aree, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall'Amministratore comunale e dal gestore.

2. Il verbale di consegna sarà firmato dai rappresentanti del Gestore e dell'Amministrazione comunale e comunicati formalmente alle parti.

3. Con la sottoscrizione del verbale di consegna il gestore dichiara implicitamente di aver preso visione e conoscenza degli impianti sportivi e di tutti i beni costituenti gli stessi e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza della convenzione, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

Art. 7 – Obblighi a carico del gestore

1. Il gestore provvede alla gestione organizzativa e tecnico operativa degli impianti sportivi in concessione, per i quale deve assicurare il pieno e regolare funzionamento nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e disposizioni regolamentari vigenti relative all'esercizio degli impianti sportivi.

Tutte le utenze sono a carico del gestore ivi compresa la tariffa corrispettiva puntuale (T.C.P.) per la raccolta dei rifiuti.

Il gestore beneficerà di un contributo annuale di €. 300 da parte del gestore degli impianti sportivi del LOTTO B a titolo di rimborso forfettario per il consumo idrico, elettrico e di gas dei locali della sede associativa che trovano collocazione nel medesimo stabile degli spogliatoi afferenti la Palestra Fredda.

2. Il gestore è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, mantenendo l'impianto sportivo (i locali, gli arredi, gli impianti tecnologici, le aree anche di pertinenza, ecc.) nella massima efficienza e pulizia, in osservanza delle prescrizioni impartite dai competenti servizi comunali e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza stabilite per legge.

3. Per manutenzione ordinaria s'intendono tutte le opere di pulizia, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come di seguito specificato a livello indicativo:

A) Interventi generali:

- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti;
- riparazioni e sostituzioni di parti delle apparecchiature ed attrezzi in conseguenza dell'uso (porte calcetto, ecc.);
- riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso;
- manutenzione impianto di deumidificazione ;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto.

4. Il gestore è tenuto a **segnalare prontamente e in forma scritta al Settore Tecnico del Comune di Marano s.P. ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria**. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune di Marano s.P., che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.

5. Al gestore è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta del Comune) sull'impiantistica per la quale sussiste apposita certificazione di conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi posti in essere dal soggetto affidatario devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Il gestore non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria dell'impianto sportivo che il Comune intenda realizzare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per

l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno due mesi e possibilmente concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

7. Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza che il gestore intenda porre in essere a proprie spese possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione del Comune e sotto la direzione dei competenti Servizi comunali. Le opere risultanti da tali interventi accedono gratuitamente alla proprietà del Comune al termine della concessione.

Qualora il gestore abbia effettuato interventi migliorativi di carattere additivo, lo stesso ha diritto di togliere alla fine del rapporto concessorio la miglioria, salvo che l'Amministrazione non preferisca ritenerla. In questo caso l'Amministrazione deve pagare al soggetto affidatario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa sostenuta ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento del bene, accedono gratuitamente alla proprietà del Comune.

8. In caso di violazione degli obblighi del presente articolo il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'ufficio con addebito di spese alla Concessionaria rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale di cui al successivo art.19, deposito che deve essere reintegrato nei successivi trenta giorni.

Art. 8 – Responsabilità a carico del gestore

1. Ogni responsabilità inerente e conseguente la gestione è a carico del gestore, il quale deve provvedere:

A) a mantenere sull'impianto sportivo il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione secondo quanto previsto dal presente bando, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. In particolare il gestore deve provvedere con proprio personale al controllo, vigilanza e custodia dell'impianto (*vigilanza sugli accessi, controllo tesserini di riconoscimento rilasciati dalla Società Concessionaria, firma di apposito registro di presenza per le Società, Associazioni, Gruppi, verifica del corretto uso dell'impianto e delle relative attrezzature*) ed a far rispettare le norme igieniche e di comportamento in vigore (*divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi genere; di tenere comportamenti che possano arrecare danni a persone o a cose; obbligo di rispettare scrupolosamente gli orari assegnati; obbligo al pubblico di sostare solo negli appositi spazi*). Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il gestore può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;

B) a munirsi a sua cura e spese, all'occorrenza per le singole attività esercitate, delle prescritte licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa;

C) relativamente ai locali e/o alle strutture per le quali esiste (o deve essere prodotta) certificazione di agibilità rilasciata dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, al soggetto affidatario è fatto obbligo di rispettare le condizioni d'uso in essa previste ed è fatto divieto assoluto di modifica degli elementi strutturali e funzionali che costituiscono i presupposti della certificazione suddetta.

Il Comune assicura tramite i propri uffici l'adempimento delle incombenze amministrative necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di agibilità sopraindicate;

D) a condurre la gestione dell'impianto sportivo nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti, ai quali deve essere garantito il massimo grado di confort possibile. Parimenti il soggetto affidatario deve mantenere, nei confronti delle altre Società sportive interessate all'uso dell'impianto sportivo, un atteggiamento improntato su basi di correttezza ed imparzialità.

2. Il gestore è l'unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e dell'Amministrazione riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale.

Il gestore deve pertanto stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti, per tutte le attività previste nella convenzione, aventi le seguenti prestazioni minime:

- garanzia RCT (responsabilità civile terzi): Massimale unico per sinistro €. _____,00. La garanzia deve essere valida anche per i danni cagionati a terzi da soci e/o volontari e/o persone non dipendenti che partecipano alle attività. Nel novero dei terzi devono essere inclusi i partecipanti alle attività, gli spettatori e qualsiasi altro soggetto trovatosi nell'ambito dell'attività.

Devono essere previste le seguenti garanzie:

- danni da incendio di cose dell'assicurato;
- danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- utilizzo di lavoratori interinali (se previsti);
- RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783,1784,185/bis e 1786 del Codice Civile
- Smercio cibi e bevande (distributori automatici)
- responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza – Dlgs 81/2008) dei titolari di posizione di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 comma 3 del c.p.c.) e/o dei soci e/o dei volontari;
- garanzia RCO (responsabilità civile operai): Massimale per sinistro di € _____,00 con limite di €. _____,00 per ogni dipendente e/o lavoratore parasubordinato infortunato.
- deve essere compreso il c.d. danno biologico.

Il gestore si impegna a munirsi di idonea polizza assicurativa o fideiussione bancaria entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto conseguente l'affidamento. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Servizio Amministrativo del Comune e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata della convenzione stessa.

Il Comune resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate o consentite alla Concessionaria. Resta a carico del Comune la sola responsabilità conseguente a danni derivanti dalla sola proprietà degli immobili e degli impianti.

Art. 9 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

1. Sono a carico dell'Amministrazione concedente gli interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 7, c.4.
2. Il gestore può proporre e, ottenuta l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale, eseguire in sua vece interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino urgenti ed improrogabili per motivi di pubblica incolumità e sicurezza. In tali casi il gestore è indennizzato, dopo le necessarie approvazioni di legge, della sola spesa autorizzata (e documentalmente sostenuta) comprensiva degli oneri fiscali.

Art. 10 – Canone di gestione

Per la concessione dei sopraelencati impianti sportivi del LOTTO A, il gestore si obbliga a versare all'Amministrazione concedente, entro il mese di settembre di ciascun anno, il canone di gestione offerto pari ad € 6.300 iva compresa (*importo soggetto a rialzo d'offerta*).

Art. 11 – Partecipazione finanziaria dell'Amministrazione comunale ai costi di gestione

- 1) L'Amministrazione comunale concedente corrisponderà annualmente al gestore la somma complessiva di €. 57.200,00 IVA COMPRESA, (*importo soggetto a ribasso d'offerta*). a titolo di contributo a fronte delle spese dal gestore sostenute e che saranno da questi opportunamente

documentate in un quadro economico annuale complessivo di rendicontazione dei proventi e degli oneri.

Tale importo sarà versato in due rate di pari entità, l'una entro il mese di Marzo di ciascun anno e la seconda entro il mese di Settembre al ricevimento della documentazione di cui al precedente comma.

Tale importo sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

2) L'Amministrazione comunale concedente corrisponderà altresì al gestore un contributo economico annuo non superiore ad €. 9.000,00 (novemila) a valere sull'attività di promozione della pratica sportiva realizzata dal gestore debitamente documentata con apposita relazione annuale.

Tale importo sarà versato in unica rata entro il mese di settembre al ricevimento della documentazione di cui al precedente comma.

3) La presente convenzione non costituisce impedimento o preclusione all'erogazione al gestore di ulteriori eventuali specifici benefici, anche di natura economica, a fronte di iniziative o attività che rientrino negli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 – Facoltà del Gestore

1. **Attività di somministrazione di alimenti e bevande.** All'interno degli impianti sportivi e nei confronti degli utenti del medesimo, il gestore può esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (di tipologia C ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c e comma 2 della legge 287/1991). L'esercizio della suddetta attività è subordinato al possesso dei requisiti di legge, al rilascio delle prescritte autorizzazioni e nulla-osta ed, in particolare, dell'autorizzazione sanitaria. La gestione di tale attività può essere affidata a terzi per una durata contrattuale non superiore al termine di scadenza della presente convenzione, del quale segue le sorti in caso di suo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo. L'esercizio dell'attività di somministrazione è operante limitatamente al periodo contrattuale individuato come sopra e non è trasferibile all'esterno degli impianti sportivi. Tutti gli oneri, anche fiscali, dell'attività di somministrazione alimenti e bevande sono a carico della gestione. L'Amministrazione resta estranea ad ogni possibile controversia insorgente tra gestore e responsabili della gestione dell'esercizio di somministrazione.

2. Pubblicità. Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune.

Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro degli impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore.

I proventi della gestione pubblicitaria spettano per intero al gestore.

Art. 13 – Verifiche e controlli

1. Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione degli impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione comunale.

2. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare gli impianti sportivi (locali, impianti, attrezzature, ecc..), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

3. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

4. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica ovvero entro un termine superiore espressamente accordato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo in contravvenzione a norme di leggi e regolamenti ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.
5. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione.

Art. 14 – Esonero di responsabilità dell'Amministrazione

1. La gestione viene assunta dal gestore in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso l'Amministrazione concedente in ordine alle risultanze economiche della propria attività ed alle proprie responsabilità.
2. Il gestore dovrà, quindi, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento degli impianti sportivi e dei servizi ad esso connessi nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione degli impianti sportivi è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del gestore che pertanto tiene l'Amministrazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.
4. Dalla data di consegna degli impianti sportivi e per tutta la durata della convenzione l'Amministrazione è espressamente esonerata e manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, impegni, obblighi riconducibili al gestore e quant'altro connesso e dipendente dalla conduzione degli impianti sportivi, ivi comprese le circostanze che hanno potuto comportare lo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo, del presente rapporto per cause addebitabili al gestore.

Art. 15 – Riconsegna degli Impianti sportivi

1. Al termine della concessione od alla sua risoluzione anticipata gli impianti sportivi saranno riconsegnati all'Amministrazione concedente.
2. La riconsegna dovrà avvenire puntualmente entro la scadenza dei termini prefissati senza pretese di indennizzo od oneri di alcun genere da parte del gestore, libero da persone e, in coerenza con quanto disposto a mezzo della presente convenzione, da cose.
3. La riconsegna avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall'Amministrazione e dal gestore, consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, corredi, scorte ed aree, ecc..., recante, tra l'altro, il loro stato di conservazione e di manutenzione.
4. Saranno conteggiati a debito del gestore i danneggiamenti constatati e le mancate manutenzioni nonché la eventuale mancanza di arredi, attrezzature e dotazioni in genere riscontrate sulla base del verbale di consegna redatto a suo tempo a norma del precedente art. 6 della presente convenzione.
5. In caso risoluzione anticipata del presente rapporto per qualsiasi causa addebitabile al gestore, questi è tenuto a riconsegnare gli impianti sportivi all'Amministrazione entro i termini che gli saranno ingiunti e con le stesse modalità ed obblighi sopra riportati, fatti salvi il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione stessa e quant'altro stabilito dalla presente convenzione.

Art. 16 – Divieto di sub-concessione e di cessione

1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del gestore, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

Art. 17 – Modifiche

1. La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione degli impianti sportivi. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 18 – Elezioni di domicilio

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale concernente la convenzione ed eventuali contestazioni ad esso relative, il gestore deve eleggere domicilio in Marano sul Panaro (MO).
2. L'Amministrazione concedente elegge domicilio presso la sede comunale.

Art. 19 – Collegio Arbitrale

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente convenzione, le stesse saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri che le parti decidono e stabiliscono, possa procedere ex aequo et bono senza formalità di rito e con giudizio inappellabile.
2. Gli arbitri saranno: un esperto nominato dall'Amministrazione, uno nominato dal gestore e un terzo nominato di comune accordo; altrimenti dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Le decisioni saranno comunicate per iscritto tramite lettera raccomandata a ricevuta di ritorno e le parti si impegnano ora per allora a darne esecuzione nei tempi più brevi possibili e i cui limiti saranno comunque fissati dal collegio stesso.
4. Le spese necessarie al funzionamento del collegio saranno a carico della parte ricorrente mentre le adunanze del medesimo si svolgeranno presso la residenza Municipale.

Art. 20 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione ed il perfezionamento della presente Convenzione sono a totale carico del gestore, ad eccezione delle spese di registrazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico del gestore e dell'Amministrazione in parti uguali.

Art. 21 – Cauzione

1. Il gestore, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari al 10% del canone concessorio, costituendola mediante una delle modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. Tale cauzione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del gestore inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si intendono richiamate, entro i limiti della coerenza e compatibilità, le disposizioni di legge e regolamentari disciplinatrici della materia.

Letto, approvato e sottoscritto

P.IL COMUNE DI MARANO

(_____)

P. IL GESTORE

(IL PRESIDENTE- LEGALE RAPPRESENTANTE)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
(Provincia di Modena)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO E LA SOCIETA' SPORTIVA

.....
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
LOTTO B

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO.

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Marano s/P., presso l'Ufficio di Segreteria.

Tra

1) L'Amministrazione Comunale di Marano sul Panaro rappresentata da _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Marano s.P. il quale interviene nel presente atto quale Responsabile del Settore _____ del Comune di Marano sul Panaro (MO) e rappresentante del Comune di Marano sul Panaro (codice fiscale e partita IVA n. 00675950364, il quale in quest'atto dichiara di agire, ai sensi della deliberazione di G.C. n. del....., esecutiva nelle forme di legge, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso che rappresenta;

2) La Società Sportiva/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Associazione di disciplina sportiva/Federazione sportiva _____ con sede in _____, Via _____, per la quale interviene il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ agente nella sua qualità di Presidente della _____

PREMESSO

- che in data _____ il Consiglio Comunale di Marano sul Panaro con atto n., regolarmente esecutivo, ha disposto l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale suddivisi in n. 2 lotti omogenei (LOTTI A e B) ciascuno ad una Società Sportiva/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Associazione di disciplina sportiva/Federazione sportiva, mediante procedura di selezione con avviso pubblico ed in conformità a quanto previsto dalla L.R. 6 luglio 2007 n. 11 ed alla L.R. 31 maggio 2017 n. 8;

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. del ... ha disposto

- che con provvedimento a firma del Responsabile di Settore n. ...del.... è stato pubblicato apposito Avviso Pubblico per la selezione di Società Sportiva/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Associazione di disciplina sportiva/Federazione sportiva cui affidare in concessione impianti sportivi comunali;

- che con provvedimento a firma del Responsabile di Settore n. ...del.... è stato approvato il verbale di aggiudicazione

CIO' PREMESSO, e volendo ora tradurre in atto formale la già manifestata volontà e i rispettivi consensi, VIENE STIPULATA LA PRESENTE CONVENZIONE REGOLATA DALLE NORME CHE SEGUONO.

Art. 1 – Affidamento

1. Il Comune di Marano sul Panaro (di seguito denominato Amministrazione concedente), affida alla _____ (di seguito denominata Gestore), con sede in _____ Via _____, n. _____, in nome e per conto della quale interviene il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____

_____, il quale dichiara di accettare, la concessione per la conduzione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Marano s.P., costituenti il “LOTTO B” (di seguito individuati) ubicati in Marano sul Panaro (MO):

Art. 2 – Oggetto

Gli impianti sportivi, di servizio e ricreativi oggetto della presente convenzione, denominati “LOTTO B” sono i seguenti:

LOTTO B

- 1) impianto sportivo “Il Fornacione”, sito in Via Gramsci – Capoluogo, con pertinenze verdi del Parco Tondo e Parco dell’Elefante,
- 2) campo sportivo “Il Fornacione 2” ” e relativi spogliatoi, aiuole e spazio cortilivo, sito in Via Gramsci - Capoluogo
- 3) campo sportivo “Parco Fluviale”, sito in Via Circonvallazione Ovest - Capoluogo.

Detti impianti sono da ritenersi completi in tutte le loro parti accessorie (spogliatoi, area verde di pertinenza, tribune ecc) come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate che mettono in risalto tutta l’area che sarà da ritenersi soggetta alla presente gestione.

Della consistenza dei beni, del loro stato di conservazione nonché di una loro dettagliata descrizione comprensiva anche degli arredi si provvederà nell’ambito dei verbali di consegna ai sensi del successivo art.6 della presente convenzione.

Art. 3 – Durata della concessione e sua risoluzione anticipata

1. La Concessione avrà la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di consegna degli impianti sportivi come risultante da apposito verbale a redigersi in concorso con il gestore ai sensi del successivo art.5 e termine al 31.12.2022, data alla quale il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza necessità alcuna di formale disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

2. L’Amministrazione comunale concedente può, per ragioni di pubblico interesse, recedere in qualunque tempo della convenzione, a suo giudizio insindacabile e con decisione motivata.

3. All’Amministrazione comunale concedente è riservata la facoltà di risolvere unilateralmente il presente rapporto nel caso in cui il gestore incorra in violazioni, negligenze o inadempienze gravi e reiterate tanto in ordine alle condizioni stabilite dalla presente convenzione o a norme di legge, di regolamenti, di disposizioni amministrative e delle stesse norme di buona e corretta amministrazione e gestione.

4. La convenzione di concessione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti del’Art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) violazione dell’obbligo di consentire all’Amministrazione concedente e ai suoi incaricati l’effettuazione delle dovute verifiche e controlli sull’impianto sportivo;
- b) compromissione dell’integrità fisica e/o patrimoniale degli immobili, delle strutture e degli impianti conseguenti;
- c) violazione del divieto di sub concessione o di cessione,
- d) mancata prestazione o rinnovo della polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all’Art.8;
- e) mancata comunicazione all’Amministrazione di eventuali sospensioni di attività o di chiusura parziale o totale dell’impianto derivanti da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico del gestore da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di leggi o regolamenti

5. La convenzione si risolverà di diritto a seguito di ricevimento da parte del gestore della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, fatto salvo, il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall’Amministrazione.

Art.4 – Destinazione e modalità di gestione

1. Il gestore è tenuto ad adibire gli impianti sportivi avuti in concessione in conformità alle destinazioni di uso date dall’Amministrazione ed a svolgere tutte le incombenze necessarie

all'espletamento della conduzione secondo le modalità e le condizioni specificate appresso e negli articoli che seguono.

2. La gestione, finalizzata alla valorizzazione degli impianti sportivi in quanto luoghi di pratica sportiva e ricreativa intesa come opportunità di formazione, tutela della salute, sviluppo delle relazioni sociali e miglioramento degli stili di vita e del benessere, deve essere aperta a tutte le istanze del territorio, garantendo la massima fruizione degli impianti e tenendo presenti, in ordine di priorità:

- attività delle scuole, di ogni ordine e grado e centri estivi;
- attività per disabili;
- attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- attività societaria delle società ed associazioni sportive presenti sul territorio;
- manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.

Il gestore è tenuto a predisporre annualmente il **piano di utilizzo** di ciascun impianto con riferimento all'annualità sportiva: (1° settembre-31 agosto di ogni anno), ed a comunicarlo entro il 30 settembre di ciascun anno all'Amministrazione comunale concedente.

Il piano di utilizzo dei singoli impianti è formulato dal gestore nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) garanzia dell'apertura a tutti i cittadini;
- 2) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni e società che promuovono l'attività sportiva dilettantistica;
- 3) apertura degli impianti sportivi nel corso dell'anno, fatta salva la possibilità per il gestore di sospendere l'ingresso nei seguenti periodi, previo accordo con l'Amministrazione comunale:
 - a) festività di Natale, corrispondente al periodo di chiusura degli istituti scolastici;
 - b) festività di Pasqua, corrispondente al periodo di chiusura degli istituti scolastici;
 - c) mese di agosto;
 - d) nei periodi strettamente necessari all'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, previo accordo con l'amministrazione comunale;
 - e) nei periodi in cui le condizioni climatiche non consentano l'utilizzo degli impianti, previo accordo con l'amministrazione comunale;
- 4) **utilizzo gratuito** da parte dei soggetti di seguito indicati nei seguenti impianti e nei seguenti orari:

LOTTO B

IMPIANTO	UTENTI	GIORNI ED ORARI
Impianto sportivo FORNACIONE	Istituti scolastici del Comune di Marano sul Panaro	Nel periodo dell'anno scolastico in giornate ed orari da concordare
Campo sportivo FORNACIONE DUE	Istituti scolastici del Comune di Marano sul Panaro	Nel periodo dell'anno scolastico in giornate ed orari da concordare.
Campo sportivo del Parco Fluviale	Istituti scolastici del Comune di Marano sul Panaro.	Da concordare.

Eventuali variazioni al piano di utilizzo annuale degli impianti dovranno essere prontamente comunicate all'Amministrazione comunale.

5) Utilizzo gratuito degli impianti da parte del Comune di Marano- per un numero massimo di tre giornate l'anno – per ciascun impianto, per la realizzazione di iniziative, compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, dal Comune stesso promosse o patrocinate, da comunicarsi al Gestore con preavviso di almeno 30 giorni, nel rispetto del calendario di attività scolastiche ed associative.

Art. 5. – Tariffe di utilizzo

1 - Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi– da intendersi comprensive d’iva - non possono essere superiori alle tariffe stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale e di seguito indicate relativamente all’annualità 2020:

1. Impianto sportivo Fornacione - Campo Calcio Fornacione 1 e 2 - Campo Calcio Parco Fluviale - □./h	
<i>ragazzi fino a 18 anni - DIURNO</i>	15
<i>ragazzi fino a 18 anni - NOTTURNO</i>	20
<i>allenamenti adulti RESIDENTI DIURNO</i>	20
<i>allenamenti adulti RESIDENTI NOTTURNO</i>	35
<i>allenamenti adulti società fuori Comune DIURNO</i>	30
<i>allenamenti adulti società fuori Comune NOTTURNO</i>	45
<i>partite campionato società residenti - DIURNO</i>	25
<i>partite campionato società residenti - NOTTURNO</i>	50
<i>partite campionato società non residenti - DIURNO</i>	40
<i>partite campionato società non residenti - NOTTURNO</i>	65
2. Uso del solo spogliatoio (tutti gli impianti) □./iniziativa	40
3. Uso del solo spogliatoio per iniziative patrocinate dal Comune (tutti gli impianti) □/iniziativa	10

La tabella riportante le tariffe di utilizzo dovrà essere esposta in modo ben visibile al pubblico.

2 - L’Amministrazione concedente valuterà, anche a richiesta del gestore, ad ogni scadenza annuale, eventuali necessità di adeguamento delle tariffe, in rapporto al tasso di inflazione e ad esigenze di adeguamento ai costi di settore.

Gli importi delle tariffe, se modificati, saranno trasmessi al gestore o dall’Amministrazione concedente ad avvenuta approvazione del competente organo comunale.

3 - Tutte le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe, competono integralmente al gestore, che deve attivare apposito servizio di riscossione e di cassa.

Art. 6 – Consegna degli Impianti sportivi

1. La consegna degli Impianti sportivi al gestore deve avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione. La stessa deve concludersi entro i successivi quindici giorni. Essa avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, corredi, scorte ed aree, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall’Amministratore comunale e dal gestore.

2. Il verbale di consegna sarà firmato dai rappresentanti del Gestore e dell’Amministrazione comunale e comunicati formalmente alle parti.

3. Con la sottoscrizione del verbale di consegna il gestore dichiara implicitamente di aver preso visione e conoscenza degli impianti sportivi e di tutti i beni costituenti gli stessi e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza della convenzione, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

Art. 7 – Obblighi a carico del gestore

1. Il gestore provvede alla gestione organizzativa e tecnico operativa degli impianti sportivi in concessione, per i quale deve assicurare il pieno e regolare funzionamento nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e disposizioni regolamentari vigenti relative all'esercizio degli impianti sportivi.

Tutte le utenze sono a carico del gestore ivi compresa la tariffa corrispettiva puntuale (T.C.P.) per la raccolta dei rifiuti.

2. Il gestore è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, mantenendo l'impianto sportivo (i locali, gli arredi, gli impianti tecnologici, le aree anche di pertinenza, ecc.) nella massima efficienza e pulizia, in osservanza delle prescrizioni

impartite dai competenti servizi comunali e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza stabilite per legge.

3. Limitatamente alle sole aree verdi a parco pubblico del “Parco dell’Elefante” e del “Parco Tondo” annesse alla pertinenza dell’impianto sportivo del Fornacione, le opere di manutenzione ordinaria si intendono relative unicamente al tappeto erboso.

4. Per manutenzione ordinaria s’intendono tutte le opere di pulizia, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come di seguito specificato a livello indicativo:

A) Interventi generali:

- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti;
- riparazioni e sostituzioni di parti delle apparecchiature ed attrezzi in conseguenza dell'uso (porte calcetto, ecc.);
- riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso;
- manutenzione impianto di deumidificazione ;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto.

5. Il gestore è tenuto a segnalare prontamente ed in forma scritta al Settore Tecnico del Comune di Marano s.P. **ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria.** Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune di Marano s.P., che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.

6. Al gestore è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta del Comune) sull'impiantistica per la quale sussiste apposita certificazione di conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi posti in essere dal soggetto affidatario devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

7. Il gestore non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria dell'impianto sportivo che il Comune intenda realizzare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno due mesi e possibilmente concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

8. Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza che il gestore intenda porre in essere a proprie spese possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione del Comune e sotto la direzione dei competenti Servizi comunali. Le opere risultanti da tali interventi accedono gratuitamente alla proprietà del Comune al termine della concessione.

Qualora il gestore abbia effettuato interventi migliorativi di carattere additivo, lo stesso ha diritto di togliere alla fine del rapporto concessorio la miglioria, salvo che l'Amministrazione non preferisca ritenerla. In questo caso l'Amministrazione deve pagare al soggetto affidatario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa sostenuta ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento del bene, accedono gratuitamente alla proprietà del Comune.

9. In caso di violazione degli obblighi del presente articolo il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'ufficio con addebito di spese al gestore rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale di cui al successivo art.19, deposito che deve essere reintegrato nei successivi trenta giorni.

Art. 8 – Responsabilità a carico del gestore

1. Ogni responsabilità inerente e conseguente la gestione è a carico del gestore, il quale deve provvedere:

A) a mantenere sull'impianto sportivo il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione secondo quanto previsto dal presente bando, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. In particolare Il gestore deve provvedere con proprio personale al controllo, vigilanza e custodia dell'impianto (*vigilanza sugli accessi, controllo tesserini di riconoscimento rilasciati dalla Società Concessionaria, firma di apposito registro di presenza per le Società, Associazioni, Gruppi, verifica del corretto uso dell'impianto e delle relative attrezzature*) ed a far rispettare le norme igieniche e di comportamento in vigore (*divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi genere; di tenere comportamenti che possano arrecare danni a persone o a cose; obbligo di rispettare scrupolosamente gli orari assegnati; obbligo al pubblico di sostare solo negli appositi spazi*). Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il gestore può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;

B) a munirsi a sua cura e spese, all'occorrenza per le singole attività esercitate, delle prescritte licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa;

C) relativamente ai locali e/o alle strutture per le quali esiste (o deve essere prodotta) certificazione di agibilità rilasciata dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, al soggetto affidatario è fatto obbligo di rispettare le condizioni d'uso in essa previste ed è fatto divieto assoluto di modifica degli elementi strutturali e funzionali che costituiscono i presupposti della certificazione suddetta.

Il Comune assicura tramite i propri uffici l'adempimento delle incombenze amministrative necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di agibilità sopraindicate;

D) a condurre la gestione dell'impianto sportivo nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti, ai quali deve essere garantito il massimo grado di confort possibile. Parimenti il soggetto affidatario deve mantenere, nei confronti delle altre Società sportive interessate all'uso dell'impianto sportivo, un atteggiamento improntato su basi di correttezza ed imparzialità.

2. Il gestore è l'unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e dell'Amministrazione riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale.

Il gestore deve pertanto stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti, per tutte le attività previste nella convenzione, aventi le seguenti prestazioni minime:

- garanzia RCT (responsabilità civile terzi): Massimale unico per sinistro €. _____,00. La garanzia deve essere valida anche per i danni cagionati a terzi da soci e/o volontari e/o persone non dipendenti che partecipano alle attività. Nel novero dei terzi devono essere inclusi i partecipanti alle attività, gli spettatori e qualsiasi altro soggetto trovatosi nell'ambito dell'attività.

Devono essere previste le seguenti garanzie:

- danni da incendio di cose dell'assicurato;
- danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- utilizzo di lavoratori interinali (se previsti);
- RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783,1784,185/bis e 1786 del Codice Civile
- Smercio cibi e bevande (distributori automatici)

- responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza – Dlgs 81/2008) dei titolari di posizione di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 comma 3 del c.p.c.) e/o dei soci e/o dei volontari;
- garanzia RCO (responsabilità civile operai): Massimale per sinistro di € _____,00 con limite di €. _____,00 per ogni dipendente e/o lavoratore parasubordinato infortunato.
- deve essere compreso il c.d. Danno Biologico.

Il gestore si impegna a munirsi di idonea polizza assicurativa o fideiussione bancaria entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto conseguente l'affidamento. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Servizio Amministrativo del Comune e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata della convenzione stessa.

Il Comune resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate o consentite alla Concessionaria. Resta a carico del Comune la sola responsabilità conseguente a danni derivanti dalla sola proprietà degli immobili e degli impianti.

Art. 9 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

1. Sono a carico dell'Amministrazione concedente gli interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 7, c.4.
2. Il gestore può proporre e, ottenuta l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale, eseguire in sua vece interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino urgenti ed improrogabili per motivi di pubblica incolumità e sicurezza. In tali casi il gestore è indennizzato, dopo le necessarie approvazioni di legge, della sola spesa autorizzata (e documentalmente sostenuta) comprensiva degli oneri fiscali.

Art. 10 – Canone di gestione

Per la concessione dei sopraelencati impianti sportivi del LOTTO B, il gestore si obbliga a versare all'Amministrazione concedente, entro il mese di settembre di ciascun anno, il canone concessorio offerto pari ad €. 6.300 annuo IVA COMPRESA (*importo soggetto a rialzo d'offerta*).

Art. 11 – Partecipazione finanziaria dell'Amministrazione comunale ai costi di gestione

1) L'Amministrazione comunale concedente corrisponderà annualmente al gestore la somma complessiva di €. 54.800, IVA COMPRESA (*importo soggetto a ribasso d'offerta*).a titolo di contributo a fronte delle spese dal gestore sostenute e che saranno da questi opportunamente documentate in un quadro economico annuale complessivo di rendicontazione dei proventi e degli oneri.

Tale importo sarà versato in due rate di pari entità, l'una entro il mese di Marzo di ciascun anno e la seconda entro il mese di Settembre al ricevimento della documentazione di cui al precedente comma.

Tale importo sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

2) L'Amministrazione comunale concedente corrisponderà altresì al gestore un contributo economico annuo non superiore ad €. 9.000,00 (novemila) a valere sull'attività di promozione della pratica sportiva realizzata dal gestore debitamente documentata con apposita relazione annuale.

Tale importo sarà versato in unica rata entro il mese di settembre al ricevimento della documentazione di cui al precedente comma.

3) La presente convenzione non costituisce impedimento o preclusione all'erogazione al gestore di ulteriori eventuali specifici benefici, anche di natura economica, a fronte di iniziative o attività che rientrino negli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 – Facoltà del Gestore

1. **Attività di somministrazione di alimenti e bevande.** All'interno degli impianti sportivi e nei confronti degli utenti del medesimo, il gestore può esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (di tipologia C ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c e comma 2 della legge 287/1991). L'esercizio della suddetta attività è subordinato al possesso dei requisiti di legge, al rilascio delle prescritte autorizzazioni e nulla-osta ed, in particolare, dell'autorizzazione sanitaria. La gestione di tale attività può essere affidata a terzi per una durata contrattuale non superiore al termine di scadenza della presente convenzione, del quale segue le sorti in caso di suo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo. L'esercizio dell'attività di somministrazione è operante limitatamente al periodo contrattuale individuato come sopra e non è trasferibile all'esterno degli impianti sportivi. Tutti gli oneri, anche fiscali, dell'attività di somministrazione alimenti e bevande sono a carico della gestione. L'Amministrazione resta estranea ad ogni possibile controversia insorgente tra gestore e responsabili della gestione dell'esercizio di somministrazione.

2. **Pubblicità.** Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune.

Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro degli impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore.

I proventi della gestione pubblicitaria spettano per intero al gestore.

Art. 13 – Verifiche e controlli

1. Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione degli impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione comunale.

2. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare gli impianti sportivi (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

3. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

4. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica ovvero entro un termine superiore espressamente accordato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo in contravvenzione a norme di leggi e regolamenti ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

5. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione.

Art. 14 – Esonero di responsabilità dell'Amministrazione

1. La gestione viene assunta dal gestore in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso l'Amministrazione concedente in ordine alle risultanze economiche della propria attività ed alle proprie responsabilità.

2. Il gestore dovrà, quindi, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento degli impianti sportivi e dei servizi ad esso connessi nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione degli impianti sportivi è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del gestore che pertanto tiene l'Amministrazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.
4. Dalla data di consegna degli impianti sportivi e per tutta la durata della convenzione l'Amministrazione è espressamente esonerata e manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, impegni, obblighi riconducibili al gestore e quant'altro connesso e dipendente dalla conduzione degli impianti sportivi, ivi comprese le circostanze che hanno potuto comportare lo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo, del presente rapporto per cause addebitabili al gestore.

Art. 15 – Riconsegna degli Impianti sportivi

1. Al termine della concessione od alla sua risoluzione anticipata gli impianti sportivi saranno riconsegnati all'Amministrazione concedente.
2. La riconsegna dovrà avvenire puntualmente entro la scadenza dei termini prefissati senza pretese di indennizzo od oneri di alcun genere da parte del gestore, libero da persone e, in coerenza con quanto disposto a mezzo della presente convenzione, da cose.
3. La riconsegna avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall'Amministrazione e dal gestore, consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, corredi, scorte ed aree, ecc., recante, tra l'altro, il loro stato di conservazione e di manutenzione.
4. Saranno conteggiati a debito del gestore i danneggiamenti constatati e le mancate manutenzioni nonché la eventuale mancanza di arredi, attrezzature e dotazioni in genere riscontrate sulla base del verbale di consegna redatto a suo tempo a norma del precedente art. 6 della presente convenzione.
5. In caso risoluzione anticipata del presente rapporto per qualsiasi causa addebitabile al gestore, questi è tenuto a riconsegnare gli impianti sportivi all'Amministrazione entro i termini che gli saranno ingiunti e con le stesse modalità ed obblighi sopra riportati, fatti salvi il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione stessa e quant'altro stabilito dalla presente convenzione.

Art. 16 – Divieto di sub-concessione e di cessione

1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del gestore, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

Art. 17 – Modifiche

1. La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione degli impianti sportivi. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 18 – Elezioni di domicilio

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale concernente la convenzione ed eventuali contestazioni ad esso relative, il gestore deve eleggere domicilio in Marino sul Panaro (MO).
2. L'Amministrazione concedente elegge domicilio presso la sede comunale.

Art. 19 – Collegio Arbitrale

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente convenzione, le stesse saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri che le parti decidono e stabiliscono, possa procedere ex aequo et bono senza formalità di rito e con giudizio inappellabile.
2. Gli arbitri saranno: un esperto nominato dall'Amministrazione, uno nominato dal gestore e un terzo nominato di comune accordo; altrimenti dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Le decisioni saranno comunicate per iscritto tramite lettera raccomandata a ricevuta di ritorno e le parti si impegnano ora per allora a darne esecuzione nei tempi più brevi possibili e i cui limiti saranno comunque fissati dal collegio stesso.
4. Le spese necessarie al funzionamento del collegio saranno a carico della parte ricorrente mentre le adunanze del medesimo si svolgeranno presso la residenza Municipale.

Art. 20 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione ed il perfezionamento della presente Convenzione sono a totale carico del gestore, ad eccezione delle spese di registrazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico del gestore e dell'Amministrazione in parti uguali.

Art. 21 – Cauzione

1. Il gestore, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari al 10% del canone concessorio, costituendola mediante una delle modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. Tale cauzione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del gestore inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si intendono richiamate, entro i limiti della coerenza e compatibilità, le disposizioni di legge e regolamentari disciplinatrici della materia.

Letto, approvato e sottoscritto

P.IL COMUNE DI MARANO

(_____)

P. IL GESTORE

(IL PRESIDENTE – LEGALE RAPPRESENTANTE)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

CRITERI E CONDIZIONI PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI LOTTO A E LOTTO B

1 - Soggetti ammessi alla gara.

Per ciascun lotto possono partecipare alla gara:

- 1) Federazioni sportive nazionali,
- 2) Discipline sportive associate,
- 3) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
- 4) Società e Associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art.90 della L.289/2002 ed iscritte nel Registro CONI,
- 5) associazioni di promozione sportiva iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34,
- 6) enti, di qualsiasi natura, che promuovono statutariamente attività sportive dilettantistiche,

in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che non rientrino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, del D.Lgs. 163/2006;
- 2) che non siano stati inadempienti rispetto ad obblighi assunti con l'Amministrazione Comunale in precedenti affidamenti di impianti comunali,
- 3) che abbiano gestito in passato impianti comunali per un periodo non inferiore a cinque anni,
- 4) che abbiano realizzato il sopralluogo degli impianti oggetto del presente bando. Il sopralluogo si realizza previa richiesta di appuntamento concordato con il responsabile del procedimento.

I soggetti sopra indicati possono partecipare alla selezione di ciascun lotto di impianti singolarmente o in associazione temporanea di imprese.

2 – Canone concessorio.

Per la gestione di ciascun Lotto il Comune chiede un canone concessorio minimo di € 6.300 iva compresa all'anno (importo soggetto a rialzo d'offerta).

3 - Condizioni di gestione degli impianti

L'affidamento della gestione degli impianti è condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) garanzia dell'apertura a tutti i cittadini;
- 2) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni e società che promuovono l'attività sportiva dilettantistica;
- 3) apertura degli impianti sportivi nel corso dell'anno, fatta salva la possibilità per il gestore di sospendere l'ingresso in specifici periodi, previo accordo con l'Amministrazione comunale;
- 4) utilizzo gratuito da parte dei soggetti indicati agli schemi convenzionali; utilizzo gratuito degli impianti da parte del Comune di Marano- per un numero massimo di tre giornate l'anno – per ciascun impianto, per la realizzazione di iniziative, compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, dal Comune stesso promosse o patrocinate.

4 - Tariffe di utilizzo: le tariffe di utilizzo da parte dell'utenza sono determinate annualmente dall'Amministrazione comunale;

5 – Partecipazione finanziaria del Comune ai costi di gestione.

L'Amministrazione comunale concedente corrisponderà annualmente al gestore la somma massima sotto indicata a titolo di rimborso delle spese sostenute che saranno dallo stesso opportunamente documentate.

- LOTTO A – € 57.200 (cinquantasettemilduecento/00) IVA inclusa (**importo soggetto a ribasso d'offerta**);
- LOTTO B – € 54.800 (cinquantaquattromilaottocento/00) IVA inclusa (**importo soggetto a ribasso d'offerta**);

L'Amministrazione comunale concedente potrà altresì riconoscere un contributo economico annuo, a valere sull'attività di promozione della pratica sportiva realizzata dal gestore.

LOTTO A – contributo economico non superiore ad € 9.000,00 (novemila).

LOTTO B – contributo economico non superiore ad € 9.000,00 (novemila).

6 - Durata della Gestione e sua risoluzione anticipata.

La gestione, per avrà la durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di affidamento e termine al 31.12.2022, data alla quale il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza necessità alcuna di formale disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

7 - Oneri di gestione.

1. Il gestore provvederà alla gestione organizzativa e tecnico-operativa degli impianti sportivi in concessione, per i quali dovrà assicurare il pieno e regolare funzionamento nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e disposizioni regolamentari vigenti relative all'esercizio degli impianti sportivi. Tutte le utenze sono a carico del gestore.

2. Il gestore del LOTTO A beneficerà di un contributo annuale di € 300 da parte del gestore del lotto B a titolo di rimborso forfettario sui costi di utenza per il consumo idrico, elettrico e di gas dei locali collocati nel medesimo stabile degli spogliatoi afferenti la Palestra Fredda.

3. Il gestore è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria

8 – Criteri di aggiudicazione della gestione.

La valutazione dell'offerta, sarà soggetta all'esame di una commissione che valuterà i seguenti aspetti:

Parte 1° Offerta economica	10 punti	
% a ribasso sul contributo conto gestione massimo erogabile dal Comune	5 punti	
% a rialzo del canone di gestione da riconoscere al Comune	5 punti	
Parte 2° Curriculum	45 punti	
L'ente è costituito ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002 ed è iscritto nel Registro CONI	5 punti	
L'ente è iscritto nel registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34	5 punti	
Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto: numero di soci/utenti risultanti nell'ultimo esercizio chiuso Fino a 100 = 5; Fino a 150 = 8; Fino a 200 = 10; Fino a 250 e oltre= 15	15 punti	
Qualificazione degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati. La valutazione viene effettuata dalla Commissione in base ai titoli di cui sono in possesso gli operatori.	10 punti	
Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi analoghi. Fino a 5 anni: 3 punti – fino a 10: 5 punti	10 punti	
Parte 3° Progetto di gestione	45 punti	
Soddisfacimento equilibrato della pratica sportiva		35 punti
Ampia diffusione della pratica sportiva a livello agonistico. Due punti per ogni campionato al quale hanno partecipato, nell'ultimo esercizio chiuso, gli atleti che svolgono attività con il soggetto proponente.	5 punti	
Promozione della pratica sportiva giovanile attraverso l'organizzazione di attività corsuale diretta a bambini e bambine di età compresa tra 3 ed i 14 anni. Un punto viene assegnato per ciascuna delle seguenti annualità nel corso delle quali sono stati organizzate attività dirette a bambini: 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019	5 punti	

<p>Promozione della pratica sportiva giovanile attraverso la realizzazione di attività di avvicinamento allo sport (es. centri estivi ecc.).</p> <p>Un punto viene assegnato per ciascuna delle seguenti annualità nel corso delle quali sono stati organizzati centri ricreativi estivi: 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019</p>	5 punti	
<p>Organizzazione di iniziative sportive che coinvolgono persone in età over 60.</p> <p>Un punto viene assegnato per ciascuna delle seguenti annualità nel corso delle quali sono state organizzate attività dirette anche ad over 60: 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019</p>	5 punti	
<p>Organizzazione di iniziative finalizzate all’inserimento di soggetti svantaggiati in contesti ricreativi – ludici – sportivi anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o strutture socio-sanitarie convenzionate con la Pubblica Amministrazione</p> <p>Un punto viene assegnato per ciascuna delle seguenti annualità nel corso delle quali sono stati organizzate tali attività: 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019</p>	5 punti	
<p>Proposte di organizzazione di manifestazioni di tipo sportivo finalizzate ad avvicinare la collettività alla pratica dell’attività sportiva anche a carattere non agonistico</p>	5 punti	
<p>Collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio per la realizzazione di iniziative di educazione allo sport</p> <p>Un punto viene assegnato per ciascuna delle seguenti annualità nel corso delle quali sono stati organizzate tali attività: 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019</p>	5 punti	
<p>Pianificazione della manutenzione ordinaria.</p>		10 punti

E' facoltà della Commissione di Gara procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Proposta N. 2019 / 511

UNITA' PROPONENTE Cultura - Sport - Volontariato - Promozione Commerciale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 29/11/2019

**IL RESPONSABILE DI SETTORE
PELLONI ADA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Proposta N. 2019 / 511
UNITA' PROPONENTE Cultura - Sport - Volontariato - Promozione Commerciale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 29/11/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 30/11/2019

Cultura - Sport - Volontariato - Promozione Commerciale

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI..**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2019.

Marano sul Panaro, 11/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 30/11/2019

Cultura - Sport - Volontariato - Promozione Commerciale

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 24/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 30/11/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL PERIODO 2020-2022. PROVVEDIMENTI..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 11/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 27/12/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)